



Comune di Padova

REGOLAMENTO DELLA AVVOCATURA CIVICA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

°°°

Approvato con deliberazione G.C. n. 395 del 19 giugno 2000

Modificato con deliberazione G.C. 811 del 30 dicembre 2014

Modificato con deliberazione G.C. 315 del 28 giugno 2016

Art. 1

In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spettano all'Avvocatura Civica sia nelle cause attive che passive, previo atto deliberativo della Giunta Comunale nei casi previsti dallo Statuto del Comune.

Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

Il mandato è conferito dal Sindaco per ogni singolo grado di giudizio e comprende il potere di presenziare all'udienza di comparizione parti e, previa decisione della Giunta Comunale, quello di conciliare e transigere la vertenza e di rinunciare agli atti del giudizio, ovvero di accettare la rinuncia.

Art. 2

Previa decisione della Giunta Comunale, nei casi di particolare importanza o nei casi che necessitano di peculiare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio, nei casi di evidente opportunità o incompatibilità, nonché nei casi di eccessivo carico di lavoro degli Avvocati dell'Avvocatura Civica tale da non consentire il puntuale rispetto dei tempi processuali, il patrocinio del Comune può essere affidato ad avvocati del libero foro inseriti in apposito elenco, formato in base a pubblico avviso approvato dalla Giunta Comunale e gestito dal Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura.

Art. 3

Qualora se ne avvisi la necessità o l'opportunità l'Avvocatura, sentito il Settore o i Settori interessati alla vertenza, può nominare in fase giudiziale, previa decisione della Giunta Comunale, periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione.

Art. 4

L'Avvocatura, nell'ambito delle funzioni esercitate, è organismo indipendente ed è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 5

L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione e provvede altresì alle consultazioni legali richieste dall'Amministrazione Comunale dal Segretario generale e da ogni singolo Capo Area.

Esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.

Su richiesta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale o dei Capi Area:

- 1) predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con i Settori interessati e, se richiesto, esprime pareri sugli atti di transazione redatti dai settori;
- 2) suggerisce provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite;

- 3) recupera su richiesta dei singoli Settori, che devono fornire specifica e dettagliata relazione supportata da adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione e può autorizzarne la dilazione.

Art. 6

I singoli settori sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.

In difetto l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

I settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

I pareri scritti possono essere richiesti all'Avvocatura direttamente solo dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori, dal Segretario Generale e dai Capi Area e saranno resi di norma entro trenta giorni dalla richiesta, o in tempi più lunghi se la questione presenta particolare complessità o per eccessivo carico di lavoro.

Art. 7

L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Padova a favore esclusivamente di altre Amministrazioni Comunali, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 8

L'Avvocatura Civica è suddivisa in due Servizi: Servizio Contenzioso Amministrativo, Tributario e Consulenza e Servizio Contenzioso Civile, Penale e Consulenza.

A capo di ogni Servizio è posto un Avvocato.

L'Avvocato Capo Servizio

- A) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi del Servizio cui è preposto.
- B) vigila sul Servizio e soprintende alla sua organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari.
- C) assegna ai singoli avvocati gli affari contenziosi e consultivi promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- D) riferisce all'Assessore e al Capo Settore sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnalando eventualmente problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.

Art. 9

- 1) Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014 n. 114, le somme recuperate, a seguito di sentenza (decisione) favorevole, con spese legali a carico delle controparti, sono ripartite, per intero, ai sensi dell'art. 27 del C.C.L.N. del 14 settembre 2000 e corrisposte nella misura indicata dagli articoli che seguono, tra gli Avvocati dell'Avvocatura Civica, dipendenti dell'Amministrazione, che abbiano evaso con puntualità gli adempimenti processuali richiesti.
- 2) Le somme recuperate sono assegnate secondo i seguenti criteri:
 - a) 50% delle somme è assegnato in parti uguali a tutti gli Avvocati dipendenti dell'Amministrazione in servizio da più di sei mesi presso l'Avvocatura Civica del Comune di Padova;
 - b) 8% delle somme è assegnato in parti uguali agli Avvocati dipendenti dell'Amministrazione che abbiano maturato almeno 5 (cinque) anni di iscrizione nell'Elenco Speciale;
 - c) 8% delle somme è assegnato in parti uguali agli Avvocati dipendenti dell'Amministrazione che abbiano maturato almeno 10 anni di servizio come avvocato presso l'Avvocatura Civica del Comune di Padova;
 - d) 24% delle somme è assegnato in parti uguali a tutti gli Avvocati dipendenti dell'Amministrazione abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori;
 - e) 5% delle somme è assegnato in parti uguali a tutti gli Avvocati dipendenti dell'Amministrazione abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori da almeno 5 anni;
 - f) 5% delle somme è assegnato in parti uguali agli Avvocati dipendenti dell'Amministrazione abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori che svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo dell'attività del Servizio Contenzioso Civile, Penale e Consulenza e del Servizio Contenzioso Amministrativo, Tributario e Consulenza, compresa la funzione di gestione del personale togato e non togato;
 - g) nel caso di comprovata inadempienza nella puntualità degli adempimenti processuali, con determinazione del Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura, si procederà, previo contraddittorio con l'Avvocato al quale è addebitata la mancata puntualità, ad una decurtazione compresa tra il 10% e il 50% dei compensi spettanti. La quota non assegnata è riversata a bilancio.
- 3) Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della medesima legge n. 114/2014, in tutti i casi di compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione, agli Avvocati dell'Avvocatura Civica dipendenti dell'Amministrazione, sono corrisposti compensi professionali, secondo i criteri del comma 2, nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
- 4) I compensi professionali di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
- 5) Il Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura provvede, con propria determinazione, con cadenza quadrimestrale, all'assegnazione a ciascun Avvocato dipendente dell'Amministrazione delle somme recuperate a seguito di sentenza favorevole, secondo i criteri indicati al comma 2.

- 6) In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese di giudizio, di cui al comma 3, i compensi professionali, quantificati con apposite notule redatte in base alle tabelle del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e sottoscritte dagli Avvocati responsabili del Contenzioso Civile, Penale e Consulenza e del Contenzioso Amministrativo, Tributario e Consulenza, sono liquidati con cadenza annuale, con determinazione del Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura che nella determinazione attesta la puntualità negli adempimenti processuali.

Art. 10

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.C.M. 26/01/1996 n. 200, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- A) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- B) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- C) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere A) e B).

Art. 11

Ai sensi della legge 241/1990 sono sottratti all'accesso i rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie e contabili.

Art. 12

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Art. 13

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n.584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 2012 n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) nel testo vigente purché siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Civica Comunale.